



DIREZIONE DOGANE

AVVISO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2254 DELLA COMMISSIONE

Roma, 12 dicembre 2021 – Periodo transitorio per la compilazione dell'attestazione di origine sulla base delle dichiarazioni del fornitore che il fornitore dovrà fornire successivamente

Il 31 dicembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L.446 il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2254 della Commissione del 29 dicembre 2020, relativo alla compilazione di attestazioni di origine sulla base delle dichiarazioni del fornitore per le esportazioni preferenziali dall'Unione Europea verso il Regno Unito durante un periodo transitorio.

Al fine di facilitare la compilazione delle attestazioni di origine, dalla data di applicazione provvisoria dell'accordo, il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/2254 della Commissione prevede un periodo transitorio di un anno per consentire agli esportatori della UE di compilare le attestazioni di origine anche qualora non siano in possesso di tutte le dichiarazioni del fornitore necessarie per determinare il carattere originario delle merci.

Come chiarito dai Servizi della Commissione, durante tale periodo transitorio (1/1/2021-31/12/2021), la validità dell'attestazione di origine non potrà essere messa in discussione perché l'esportatore non dispone di tutte le dichiarazioni del fornitore pertinenti sulla base delle quali ha compilato la dichiarazione.

Se entro il 1.1.2022 l'esportatore non avrà in suo possesso le dichiarazioni del fornitore in questione e non fosse in grado di dimostrare il carattere originario del prodotto con altri mezzi, l'attestazione di origine non può essere considerata valida.

Il documento in parola è reperibile al seguente link:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2254&from=IT>